

REGOLAMENTO (CEE) N. 3172/80 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 1980****recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando che la capacità minima di condizionamento e il periodo minimo di attività di condizionamento necessari per il riconoscimento delle imprese devono essere fissati in modo da garantire che le imprese in causa espletino l'attività di condizionamento a titolo principale e continuativo;

considerando che, nella contabilità di magazzino che dev'essere tenuta dalle imprese riconosciute, devono figurare tutte le indicazioni necessarie per consentire il controllo del diritto all'aiuto al consumo; che, per garantire un controllo efficace, è necessario sottoporre all'obbligo di tenere detta contabilità di magazzino anche le imprese non riconosciute che provvedono al condizionamento dell'olio importato in piccoli imballaggi;

considerando che, ai fini del controllo, si può ravvisare la necessità, in taluni casi, di controllare anche la contabilità finanziaria dell'impresa interessata ed eventualmente di effettuare altre verifiche presso gli operatori a monte o a valle di detta impresa; che, a tal fine, occorre prevedere la possibilità di estendere il controllo alla contabilità relativa al condizionamento dell'olio di semi;

considerando che, per garantire il buon funzionamento del regime di aiuto, quest'ultimo dev'essere riservato agli oli condizionati in piccoli imballaggi, tradizionalmente richiesti dal consumatore;

considerando che, ai fini di una gestione amministrativa corretta, è opportuno vietare il reimpiego degli imballaggi utilizzati; che occorre tuttavia lasciare un periodo di adattamento alle imprese che praticano il sistema del vuoto a rendere;

considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE, l'aiuto è concesso per l'olio prodotto e immesso sul mercato nella Comunità; che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, occorre definire la nozione di immissione sul mercato nella Comunità;

considerando che, nella domanda di aiuto, devono figurare almeno le indicazioni necessarie per consentire il controllo del diritto all'aiuto;

considerando che il quantitativo minimo che forma oggetto di ogni domanda di aiuto dev'essere fissato in modo da consentire una gestione razionale del regime in causa; che, a tal fine, occorre prevedere disposizioni specifiche per gli oli usciti da un'impresa a fine campagna;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme del regime di aiuto, occorre definire le modalità di versamento dell'aiuto stesso;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime, occorre subordinare il beneficio dell'anticipo dell'aiuto alla costituzione di una cauzione, la quale verrà svincolata non appena riconosciuto il diritto all'aiuto;

considerando che sussiste il rischio che notevoli quantitativi d'olio d'oliva presentati in piccoli imballaggi siano importati nella Comunità o formino oggetto di scambi intracomunitari, con la possibilità che si effettuino operazioni fraudolente; che, per ovviare a tali difficoltà, è necessario prevedere appropriate misure di controllo della destinazione di tali correnti di scambio; che, allo stesso scopo, è opportuno vietare il travaso degli oli presentati in piccoli imballaggi e prevedere le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza del suddetto divieto; che occorre applicare tale sanzione anche nel caso in cui la destinazione dell'olio non possa essere provata;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo per l'olio d'oliva⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2762/80⁽⁴⁾, ogni immissione in libera pratica di olio d'oliva importato deve essere subordinata alla costituzione di una cauzione la quale verrà svincolata non appena detto olio non sia più in condizione di poter beneficiare dell'aiuto; che occorre definire le modalità di applicazione del regime cauzionale;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime di controllo degli oli importati di cui sopra, occorre definire gli impieghi che non consentono all'olio di beneficiare dell'aiuto; che, a tal fine, si deve disporre il rilascio, da parte dello Stato

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 186 del 19. 7. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 287 del 30. 10. 1980, pag. 2.

membro, di un documento comprovante che l'olio è stato destinato ad uno degli impieghi in causa;

considerando che è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 557/79 ⁽¹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3089/78, ogni impresa di condizionamento deve avere una capacità di confezionamento di almeno 6 tonnellate di olio per giornata lavorativa di otto ore.

Articolo 2

Ai fini del riconoscimento, ogni impresa deve impegnarsi:

- a) ad esercitare la sua attività di confezionamento, salvo casi di forza maggiore, per un periodo di almeno centocinquanta giorni per campagna;
- b) a condizionare, salvo caso di forza maggiore, durante il periodo d'attività di cui alla lettera a), un quantitativo globale di almeno 60 tonnellate di olio d'oliva.

Per le imprese che iniziano l'attività in corso di campagna, le cifre minime di cui alle lettere a) e b) sono fissate proporzionalmente al numero di mesi che devono trascorrere prima della fine della campagna considerata.

Articolo 3

Ogni impresa di confezionamento tiene, a decorrere dalla data del suo riconoscimento, una contabilità di magazzino giornaliera, recante almeno le indicazioni seguenti:

- a) scorte di olio d'oliva, distinte secondo l'origine e la presentazione, esistenti alla data di riconoscimento;
- b) quantità e qualità, per ogni partita, dell'olio d'oliva entrato nell'impresa, distinte secondo l'origine e la presentazione;
- c) per ogni partita entrata, numero della fattura d'acquisto o, se del caso, numero della bolletta di consegna della partita o di altro documento equivalente;
- d) numero di imballaggi immediati entrati nell'impresa, distinti secondo la capacità, nonché il numero della fattura d'acquisto o, se del caso, numero della bolletta di consegna o di altro documento equivalente;

e) numero di imballaggi immediati utilizzati, distinti secondo la capacità;

f) quantità e qualità di olio d'oliva confezionato;

g) quantità e qualità dell'olio d'oliva uscito dall'impresa, per ogni partita;

h) per ogni partita uscita, numero della fattura di vendita o, se del caso, numero della bolletta di uscita della partita o di altro documento equivalente;

i) movimenti degli oli all'interno o all'esterno del perimetro di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), nonché tra detto perimetro e il luogo di magazzino di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b).

Un'impresa di confezionamento di olio d'oliva che condizioni anche olio di semi, deve tenere, per quest'ultima attività, una contabilità di magazzino giornaliera separata.

Articolo 4

1. Il numero d'identificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3089/78 è preceduto dalle lettere seguenti:

- (CEE)-F, per le imprese situate in Francia,
- (CEE)-ITA, per le imprese situate in Italia,
- (EEC)-IRL, per le imprese situate in Irlanda,
- (EWG)-D, per le imprese situate in Germania,
- (EØF)-DK, per le imprese situate in Danimarca,
- (EEG)-NL, per le imprese situate nei Paesi Bassi,
- (CEE) (EEG)-B, per le imprese situate in Belgio,
- (CEE)-L, per le imprese situate nel Lussemburgo,
- (EEC)-UK, per le imprese situate nel Regno Unito.

2. Il numero d'identificazione deve essere apposto in modo indelebile su ogni imballaggio immediato di cui all'articolo 6, contenente olio d'oliva destinato ad essere immesso sul mercato della Comunità e a beneficiare dell'aiuto al consumo.

Articolo 5

Gli Stati membri controllano mediante campionamento, secondo i metodi indicati negli allegati del regolamento (CEE) n. 1058/77, che l'olio confezionato in un imballaggio immediato conforme alle disposizioni dell'articolo 6 risponda a una delle definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3089/78.

Articolo 6

Per poter beneficiare dell'aiuto, l'olio d'oliva deve essere confezionato in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri, muniti di un sistema di chiusura irrecuperabile e recanti il numero d'identificazione di cui all'articolo 4.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 24. 3. 1979, pag. 12.

Il reimpiego degli imballaggi è vietato.

Tuttavia, il reimpiego degli imballaggi immediati di vetro è autorizzato fino al 31 ottobre 1981.

Articolo 7

1. Ai sensi del presente regolamento, si considera immesso sul mercato della Comunità l'olio d'oliva uscito da un'impresa di confezionamento riconosciuta dopo essere stato confezionato conformemente all'articolo 6.

2. Ai sensi del presente regolamento, si considera uscito dall'impresa di confezionamento l'olio d'oliva che, dopo essere stato confezionato, lascia:

- a) il perimetro dello stabilimento in cui è stato effettuato il confezionamento, oppure
- b) qualora l'olio non possa essere immagazzinato entro il suddetto perimetro, qualsiasi deposito situato al di fuori di esso.

Il deposito di cui alla lettera b) deve presentare garanzie sufficienti ai fini del controllo dei prodotti immagazzinati ed essere stato preliminarmente riconosciuto dall'organismo incaricato del controllo.

Articolo 8

In caso di necessità, gli Stati membri adottano le disposizioni che permettano di garantire il rispetto della condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3089/78.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate a norma del comma precedente.

Articolo 9

1. Qualsiasi domanda di aiuto verte sul quantitativo totale di olio di oliva uscito dall'impresa di confezionamento durante un mese determinato.

Ogni domanda è presentata entro e comunque non oltre la fine del secondo mese successivo a quello a cui la domanda si riferisce. Essa verte su almeno 15 tonnellate.

Nel caso in cui questa quantità non sia raggiunta nel corso di un dato mese, la domanda è presentata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui il quantitativo minimo è raggiunto.

Tuttavia per la totalità dei quantitativi usciti da un'impresa a fine campagna e che non avessero potuto essere oggetto di una domanda di aiuto conformemente ai commi precedenti, una domanda è presentata entro i due mesi successivi alla fine della campagna.

Qualsiasi domanda presentata dopo la scadenza del limite previsto è irricevibile.

2. La domanda di aiuto reca almeno le indicazioni seguenti:

- nome e indirizzo dell'impresa richiedente,
- numero d'identificazione della stessa,
- quantitativo di olio d'oliva per il quale è chiesto l'aiuto ripartito per mese.

3. Lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 10

Ai sensi del presente regolamento, un litro d'olio d'oliva corrisponde a 0,916 kg di tale prodotto.

Articolo 11

1. L'importo dell'aiuto viene anticipato non appena l'interessato presenti una domanda di aiuto corredata di un attestato che comprovi la costituzione di una cauzione pari al suddetto importo.

2. La cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto che risponda ai requisiti fissati dallo Stato membro in cui è inoltrata la domanda di aiuto.

3. La cauzione viene svincolata non appena la competente autorità dello Stato membro abbia riconosciuto il diritto all'aiuto per i quantitativi indicati nella domanda.

Qualora il diritto all'aiuto non sia riconosciuto per la totalità o una parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non siano state rispettate le condizioni che danno diritto all'aiuto.

Articolo 12

1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3089/78, gli Stati membri procedono alla verifica sistematica della contabilità di magazzino delle imprese di confezionamento riconosciute.

Per le imprese riconosciute che effettuano il confezionamento di olio d'oliva e di olio di semi, il controllo previsto dal presente articolo può essere esteso alla contabilità di magazzino ed alla contabilità finanziaria relative all'attività di confezionamento degli oli diversi dall'olio d'oliva.

In caso di dubbio circa l'esattezza dei dati che figurano nella domanda di aiuto, si può procedere ad una verifica della contabilità finanziaria del richiedente e, se del caso, a controlli supplementari presso i fornitori dell'olio all'impresa di confezionamento e presso gli operatori cui è stato consegnato l'olio confezionato.

2. Nel caso di inchieste svolte al fine di rivelare delle operazioni fraudolente, qualsiasi altro operatore che acquisti o venda olio d'oliva presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, esclusi i dettaglianti ed i consumatori diretti, è tenuto a sottoporsi ai controlli eventualmente effettuati dallo Stato membro.

3. Lo sconfezionamento dell'olio d'oliva presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri è vietato, salvo autorizzazione preventiva.

4. In caso di sconfezionamento senza autorizzazione, l'operatore deve versare allo Stato membro in cui questa operazione è effettuata un importo uguale a quello dell'aiuto al consumo applicabile ai quantitativi in causa.

Se un operatore non è grado di fornire, con soddisfazione dello Stato membro interessato, la prova della destinazione dell'olio acquistato in imballaggi di un contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, l'operatore deve versare allo Stato membro interessato un importo uguale a quello dell'aiuto al consumo applicabile ai quantitativi.

L'importo percepito dallo Stato membro è portato in deduzione delle spese del FEAOG dai servizi o organismi liquidatori degli Stati membri.

Articolo 13

1. All'atto dell'espletamento delle formalità doganali per l'immissione al consumo in uno Stato membro di olio d'oliva confezionato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, l'importatore deve fornire alle autorità doganali dello Stato membro in questione una copia della fattura di acquisto del prodotto o ogni altro documento appropriato che comporti le informazioni relative alla quantità, natura, confezionamento e identificazione dell'acquirente del prodotto.

Tali documenti sono visti dalle autorità doganali, che li trasmettono alle autorità incaricate del controllo dell'aiuto al consumo, le quali prendono le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3.

2. Gli Stati membri interessati si prestano mutua assistenza per l'esecuzione dei controlli previsti dal presente articolo.

Articolo 14

1. Ogni immissione in libera pratica nella Comunità di oli d'oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione della prova che la cauzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 è stata costituita. Inoltre, allorché l'olio da mettere in libera pratica è confezionato in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, l'imballaggio deve recare, a partire dal 1° febbraio 1981, delle indicazioni, apposte in maniera indelebile, che permettano di stabilire che l'olio in questione è stato confezionato in un paese terzo.

2. L'importo della cauzione è pari all'importo dell'aiuto al consumo versato al beneficiario. Essa è costituita per il 100 % del quantitativo di olio d'oliva da importare.

Tuttavia :

a) per quanto concerne gli oli d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune, originari dei paesi sotto indicati e trasportati direttamente nella Comunità, il quantitativo per il quale è stata costituita la cauzione è pari :

— per la Turchia, all'86 %,

— per la Grecia, il Marocco e la Tunisia, al 91 %,

— per gli altri paesi, al 97 %,

del quantitativo totale da importare ;

b) per quanto concerne l'olio d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I c) della tariffa doganale comune, il quantitativo per il quale è costituita la cauzione è pari al 78 % del quantitativo totale da importare.

3. La cauzione viene costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto che risponda ai requisiti fissati dallo Stato membro in cui la cauzione è costituita.

4. La cauzione viene svincolata, salvo caso di forza maggiore, entro sei mesi seguenti la data d'immissione in libera pratica su presentazione dell'esemplare originale del certificato di cui all'articolo 15, paragrafo 3, per il quantitativo per il quale risulti, dal suddetto certificato, che è stato posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto al consumo.

Tuttavia, per quanto concerne l'esportazione di olio d'oliva delle sottovoci 15.07 A I b) o 15.07 A I c) di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), il quantitativo per il quale la cauzione è svincolata è pari, rispettivamente, all'86 % e al 78 % del quantitativo indicato nel certificato.

Qualora il termine di cui sopra non venga rispettato, la cauzione viene incamerata.

Tuttavia, se il certificato previsto dall'articolo 15, paragrafo 3, è presentato entro e non oltre il nono mese successivo alla scadenza di cui al primo comma, la cauzione è rimborsata deduzione fatta di un importo pari al 10 % della cauzione costituita per ogni mese o frazione di mese di ritardo nella presentazione di detto certificato.

Qualora le condizioni previste dal presente articolo siano soddisfatte soltanto per una parte dell'olio in causa, la cauzione viene svincolata proporzionalmente a tale quantitativo.

Articolo 15

1. L'olio di cui all'articolo 14, paragrafo 1, si considera posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto al consumo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3089/78, qualora :

a) sia stato confezionato presso un'impresa situata nella Comunità in imballaggi immediati di conte-

- nuto netto pari o inferiore a 5 litri, sprovvisti del numero d'identificazione di cui all'articolo 4, e sia uscito da detta impresa, oppure
- b) abbia lasciato il territorio geografico della Comunità in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri, sprovvisti di numero d'identificazione, ovvero sfuso, oppure
 - c) sia stato utilizzato per la fabbricazione di conserve di pesce o di ortaggi senza beneficiare della restituzione alla produzione prevista per l'olio d'oliva d'origine comunitaria usato nelle suddette fabbricazioni, oppure
 - d) qualora sia stata fornita la prova, giudicata soddisfacente dallo Stato membro interessato, che l'olio importato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri e recante le indicazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è stato preso in consegna tale e quale dal commercio al dettaglio o è stato utilizzato da un'industria.

2. Le imprese che prevedono di porre l'olio di cui all'articolo 14, paragrafo 1, in una delle condizioni contemplate dal paragrafo 1, lettere a) e c), devono informarne preventivamente le autorità dello Stato membro interessato.

Per l'olio d'oliva di cui al paragrafo 1, lettera a), le imprese diverse da quelle riconosciute devono tenere una contabilità di magazzino conformemente all'articolo 3, lettere da b) a i), completata dall'indicazione delle scorte di olio d'oliva esistenti alla data in cui l'informazione di cui al comma precedente è stata fornita all'autorità competente.

Per l'olio di cui al paragrafo 1, lettera c), le imprese devono conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1963/79.

3. A richiesta delle imprese interessate, l'autorità competente rilascia un certificato conforme al facsimile riprodotto in allegato, qualora tali imprese forniscano la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità interessata, che hanno effettivamente posto l'olio in una delle condizioni definite dal paragrafo 1, lettere a), c) e d).

4. In caso di esportazione, la prova dell'avvenuta operazione deve essere fornita come in caso di restituzione all'esportazione. Tale prova deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui sono state espletate le formalità di esportazione.

A richiesta dell'interessato, l'autorità competente rilascia il certificato di cui al paragrafo 3.

Qualora l'olio sia stato esportato in Svizzera o in Austria secondo la procedura del transito comunitario interno o abbia transitato per i suddetti paesi secondo la stessa procedura prima di raggiungere il paese di destinazione, il certificato viene rilasciato, sempreché si sia provato che l'olio in causa è stato immesso in libera pratica in un paese terzo, salvo distruzione durante il trasporto per causa di forza maggiore.

5. L'olio d'oliva per il quale è stato rilasciato un certificato secondo le modalità di cui al paragrafo 4 può beneficiare delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 754/76 soltanto se il certificato è annullato o se viene costituita una nuova cauzione, conformemente all'articolo 14.

Articolo 16

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni che intendono adottare per l'applicazione del presente regolamento.

2. Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione i dati relativi:

- ai quantitativi di olio d'oliva per i quali è stato chiesto l'aiuto nel corso del mese precedente;
- all'importo delle cauzioni di cui all'articolo 14 incamerate nel corso del mese precedente.

Articolo 17

Il regolamento (CEE) n. 557/79 è abrogato.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

CERTIFICATO Regolamento (CEE) n. 3172/80	EG EF CE EC
Organismo emittente (nome e indirizzo):	N..... Originale/Copia
	Titolare (nome, indirizzo e Stato membro):
Designazione dei prodotti:	Peso netto (in cifre):
	Numero della tariffa doganale comune:
Peso netto (in lettere):	

Attestato rilasciato dall'organismo emittente:

Si certifica che l'olio di oliva sopra descritto è stato posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto al consumo conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3172/80 (condizionato/esportato/utilizzato per la fabbricazione di conserve/preso in carico tale quale dal commercio al dettaglio/utilizzato da un'industria)⁽¹⁾.

Fatto a, il

(Firma)

(Timbro)

⁽¹⁾ Cancellare le diciture inutili.